



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

L' ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27.06.1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 03.03.1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.05.2003;
- VISTA la Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale" della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001";
- VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. 08.09.1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO il D.P.R. 12.03.2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO il Decreto M.A.T.T.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 22 ottobre 2007 "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13";
- VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 che apporta modifiche al funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 48 del 26 febbraio 2015;
- VISTO l'atto di indirizzo Assessoriale n. 1484 del 11 marzo 2015;
- VISTA la nota prot.n. 12333 del 26.2.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26.2.2015;
- VISTO il rapporto istruttorio del Serv 1 VIA-VAS n.24.800 del 26 maggio 2015.
- CONSIDERATO che sono sottoposti alle procedure di compatibilità ambientale di competenza delle regioni i progetti di cui all'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quelli di cui all'Allegato IV alla medesima Parte qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, nonché i progetti indicati sempre nell'allegato IV a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20

del 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 23 del suddetto decreto che interessano proposti siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura;

CONSIDERATO che l'area di sedime dell'impianto non interessa né direttamente né indirettamente zone umide, zone costiere, zone montuose o forestali, riserve e parchi naturali, zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri, zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE

Vista l'istanza di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presentata dal Comune di Grammichele con nota prot. n. 4574 del 27.10.2014 (prot. A.R.T.A. n. 50195 del 31.10.2014) per il "Progetto esecutivo di revamping del depuratore comunale sito in C.da Giandritto - 1° St ralcio".

Visto il D.D.S. 943 del 05.06.2012 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato Autorizzazione allo scarico delle acque reflue in uscita dall'impianto in oggetto ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 40 della L.r. 27/1986 e ss.mm.ii.;

Visto il D.D.G. n. 802 del 10.06.2011 con il quale Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato autorizzazione al riuso irriguo delle acque reflue provenienti dal depuratore in oggetto, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella allegata al D.M. 185/2003;

Visto il progetto che prevede i seguenti interventi:

- ✓ Ripristino localizzato e/o generalizzato della sezione di strutture in calcestruzzo armato in tutte le unità depurative, mediante applicazione di geomalta minerale certificata;
- ✓ Manutenzione e/o sostituzione degli impianti, dei collegamenti elettrici e degli accessori ad essi correlati quali canaline e cavidotti;
- ✓ Ampliamento del sistema di by-pass di sfioro, il quale sarà costituito da una tubazione in Pead del diametro di 600 mm che dal pozzetto di consegna del depuratore intercetterà le acque diluite per condurle nel canale di gronda a valle del depuratore, deputato alla raccolta delle acque miste di piena provenienti dal centro urbano;
- ✓ Realizzazione di una nuova sezione di denitrificazione opportunamente dimensionata e dotata del sistema di ricircolo della miscela aerata;
- ✓ Trasformazione dell'attuale sistema di insufflazione dell'aria mediante turbine presente nel comparto di ossidazione biologica con quello a microbolle;
- ✓ Riattivazione della sezione di dosaggio flocculanti per la defosfatazione tramite coprecipitazione in linea nella vasca di ossidazione biologica;
- ✓ Potenziamento delle sezioni di ricircolo dei fanghi, al fine di poter garantire un adeguato ricircolo ed allontanamento del surplus dei fanghi prodotti giornalmente dal sistema di coprecipitazione;
- ✓ Inserimento di un miscelatore sommerso nella vasca di denitrificazione esistente;
- ✓ Riutilizzo del sistema di ossigenazione a bolle grosse in dismissione nella vasca di denitrificazione esistente e collocazione nel digestore in atto non funzionante;

DECRETA

- Art. 1) la esclusione del progetto di revamping del depuratore comunale di Grammichele sito in C.da Giandritto dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale prevista dall'art. 23 ex del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, dettando tuttavia le seguenti prescrizioni:

1. In fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per la mitigazione degli impatti dovuti all'emissione di rumore, polveri e gas di scarico da parte delle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto. Per questi ultimi, in particolare, dovrà essere predisposto un piano della viabilità che limiti per quanto possibile le interferenze con i centri e i nuclei abitati;
2. I materiali in esubero prodotti in fase di cantiere, che saranno gestiti come rifiuti speciali, dovranno essere inviati prioritariamente ad impianti di recupero autorizzati o, in alternativa, presso impianti di smaltimento sempre autorizzati, in entrambi i casi da individuarsi prima dell'inizio dei lavori;
3. L'esistente barriera arborea dovrà essere completata lungo tutto il perimetro dell'impianto, posta in opera sin dalle prime fasi di cantiere e costituita da quantità di esemplari tale da poter effettivamente fungere da efficace misura di mitigazione dell'impatto su paesaggio, atmosfera e rumore;
4. Le vasche di trattamento dei liquami dovranno essere dotate di adeguato sistema di impermeabilizzazione ad esempio mediante interventi di mineralizzazione, cristallizzazione o altri equivalenti;
5. Prima del riutilizzo in agricoltura delle acque depurate, dovrà essere eseguito uno studio annuale sulla qualità delle medesime acque in relazione alle colture ed alla natura dei suoli presenti nell'area destinata al riuso irriguo, i cui risultati dovranno essere comunicati a questo Dipartimento;
6. Le aree irrigue in cui saranno riutilizzate le acque reflue recuperate e i relativi punti di consegna dovranno essere chiaramente distinguibili mediante l'utilizzo di apposita segnaletica;
7. Il proponente dovrà posizionare dei misuratori di portata in corrispondenza delle sezioni più significative della condotta (attraversamenti, tombini, ecc.) di adduzione dei reflui alla vasca di accumulo e alla rete consortile, al fine di individuare eventuali perdite ed allacci anomali in rete;
8. Il proponente dovrà valutare la possibilità di riciclare durante la stagione invernale parte delle acque depurate nello svolgimento dei propri servizi urbani quali ad esempio pulizia delle strade, lavaggio dei marciapiedi, annaffiatura del verde pubblico, ecc..
9. Stante la necessità di esaminare soluzioni alternative allo smaltimento dei fanghi derivanti dal processo di depurazione, dovrà essere valutata la possibilità di riutilizzare gli stessi, dopo opportuno trattamento, in settori quali l'edilizia o l'agricoltura o, in alternativa, individuare ulteriori modalità di smaltimento di tali fanghi;
10. Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il proponente è onerato di verificare, tramite una campagna di monitoraggio in fase di esercizio dell'impianto le cui modalità di esecuzione dovranno essere concordate con A.R.P.A. Sicilia - Struttura territoriale di Catania, il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in tema di rumore, qualità dell'aria e scarichi idrici finalizzati al riuso irriguo. Qualora fosse verificato un superamento dei suddetti limiti il proponente dovrà individuare delle idonee misure di mitigazione in un'apposita Relazione integrativa da trasmettersi a questo Assessorato;
11. Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica;

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di verifica di assoggettabilità questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 2) Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in triplice copia, estratto del presente provvedimento affinché si provveda alla sua pubblicazione.

Art. 3) Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato

(portale SI.VVI) e inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento in ossequio all' art. 68 della L.R. 12.8.2014, n. 21.

Art. 4) Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

04/06/2015

L' Assessore
Dott. Maurizio Croce